



**PROCEDURA
PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI
CON SOGGETTI COLLEGATI
DEL GRUPPO BANCARIO UNIPOL**

ADOTTATA AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 263 DEL 27 DICEMBRE 2006

TITOLO V, CAPITOLO 5

(ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI)

Bologna, 1° ottobre 2015

Indice

1.	Premessa.....	3
1.1	Ambito di applicazione ed adozione della Procedura.....	4
1.2	Definizioni e terminologia.....	5
2.	Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati	10
2.1	Individuazione dei Soggetti Collegati.....	10
2.2.	Il Registro dei Soggetti Collegati.....	10
2.2.1	Aggiornamento del Registro dei Soggetti Collegati: casi particolari.....	10
3.	Identificazione e censimento delle Operazioni con Soggetti Collegati	11
4.	Il Comitato degli Amministratori Indipendenti	12
5.	Classificazione e gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati.....	12
5.1.	Criteri di classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati.....	12
5.2.	Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati	13
5.2.1.	Operazioni di Minore Rilevanza.....	13
5.2.2.	Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	14
5.2.3.	Operazioni di competenza dell'Assemblea.....	15
5.3.	Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 del TUB.....	16
5.4.	Operazioni Esenti o in Deroga.....	16
5.4.1.	Operazioni di Importo Esiguo	17
5.4.2.	Operazioni in esecuzione di Delibere Quadro	17
5.4.3.	Operazioni con o tra Società Controllate e con Società Collegate.....	17
5.4.4	Operazioni Ordinarie.....	18
6.	Monitoraggio ed aggiornamento dei limiti prudenziali	19
7.	Operazioni con personale più rilevante	19
8.	Gestione delle posizioni anomale	20
9.	Segnalazioni	20
10.	Processi di controllo interno.....	20
11.	Informativa	21

1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**” o il “**Documento**”) è definita da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**UGF**” o la “**Capogruppo**”), in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Unipol (il “**Gruppo Bancario**”), in ottemperanza alle disposizioni di cui al Titolo V, Capitolo 5 della Circolare della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006 n. 263 – 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 in materia di “*Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti dei Soggetti Collegati*” (la “**Circolare**” o le “**Disposizioni di Vigilanza**”).

Attraverso tale intervento normativo, l'Autorità di Vigilanza ha introdotto nell'ordinamento disposizioni atte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti (i “**Soggetti Collegati**”) ai centri decisionali di una banca o di un gruppo bancario possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle valutazioni relative alla concessione di finanziamenti ed all'effettuazione di altre operazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e conseguente esposizione della banca o del gruppo bancario a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

A tal riguardo, l'Autorità di Vigilanza dispone che le banche o i gruppi bancari si dotino dei seguenti presidi volti a prevenire e contenere l'assunzione di rischi nei confronti dei Soggetti Collegati:

- limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti di tali soggetti;
- apposite procedure deliberative - che integrino i limiti prudenziali - dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati, applicabili anche alle operazioni infragruppo ed alle operazioni di natura economica diverse da quelle che generano attività di rischio, e pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;
- specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi aziendali ed i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse;
- obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Attraverso la Procedura, pertanto, la Capogruppo - nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate e tenuto altresì conto del complessivo assetto del Gruppo Unipol e del ruolo di Capogruppo del Gruppo Assicurativo oltre che del Gruppo Bancario che UGF riveste - definisce, formalizza ed adotta i principi e le regole applicabili in materia di operatività con Soggetti Collegati, a valere per l'intero Gruppo Bancario. Il presente Documento contiene, nello specifico, le misure attuative delle richiamate disposizioni normative e regolamentari, allo scopo di definire le regole, le modalità ed i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Soggetti Collegati.

Il presente Documento, inoltre, si inserisce nell'ambito del *corpus* normativo adottato dal Gruppo Unipol in materia di operatività infragruppo e di gestione dei conflitti di interesse; pertanto, la presente Procedura è coerente con, ed integra, i presidi procedurali ed organizzativi già vigenti all'interno del Gruppo Unipol e previsti, a titolo esemplificativo, dalla seguente regolamentazione aziendale:

- le Procedure per l'effettuazione di operazioni con Parti Correlate, adottate ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, da parte della Capogruppo e della compagnia di assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

- le linee guida infragruppo, adottate ai sensi del Regolamento IVASS n. 25 del 27 maggio 2008 dalle imprese di assicurazioni appartenenti al Gruppo Assicurativo Unipol, in coerenza con gli indirizzi emanati da UGF quale capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol;
- le Procedure di gestione dei conflitti di interessi, adottate da Unipol Banca S.p.A. e da UnipolSai Investimenti SGR S.p.A. ai sensi della normativa di settore applicabile;
- altre Procedure rilevanti adottate da Unipol Banca S.p.A. ai sensi della normativa bancaria.

1.1 Ambito di applicazione ed adozione della Procedura

Destinatari della presente Procedura sono:

- la Capogruppo;
- la Banca (come infra definita), nonché
- le altre società appartenenti al Gruppo Bancario (le “**Altre società**”)¹,

(collettivamente, la Capogruppo, la Banca e le Altre società, le “**Società del Gruppo Bancario**” o le “**Società in perimetro**”).

Le Società del Gruppo Bancario recepiscono ed applicano, nei termini e secondo quanto precisato nel prosieguo, le disposizioni del presente Documento.

La Procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole di un comitato di amministratori indipendenti – individuato, in sede di prima adozione, nei medesimi componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate già istituito da UGF ai sensi della sopra citata “Procedura per l’effettuazione di operazioni con Parti Correlate”, adottata ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche – e del Collegio Sindacale.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nell’ambito delle proprie responsabilità in tema di *governance*, sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, approva il Documento, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati dalla medesima Banca istituito² e del Collegio Sindacale.

Le Altre società approvano il presente Documento con delibera dell’Organo Amministrativo.

Il Documento, pubblicato sul sito *internet* della Capogruppo e della Banca nella versione tempo per tempo vigente, sarà oggetto di revisione e, se del caso, di modifica ogni qualvolta esigenze di aggiornamento normativo, interventi dell’Autorità di Vigilanza, strategie di *business* o modifiche di contesto (variazioni rilevanti di processi aziendali, riorganizzazioni strutturali significative, interventi rilevanti alle piattaforme informatiche utilizzate) lo richiedano e, comunque, con cadenza almeno triennale.

Le modifiche alla Procedura ovvero la decisione di non procedere ad alcun aggiornamento sono deliberate seguendo il medesimo *iter* di adozione.

La presente Procedura entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2015.

¹ Ad eccezione delle società di cartolarizzazione, attesa la loro peculiare natura.

² Si precisa che, alla data di approvazione della presente Procedura, Unipol Banca S.p.A. ha già istituito il Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza.

1.2 Definizioni e terminologia

Ai fini di quanto previsto nel presente Documento, le espressioni e/o le parole riportate con lettera iniziale maiuscola assumono il seguente significato:

- "Amministratore indipendente": l'Amministratore che non sia controparte, ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario;
- "Attività di rischio": le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, cui si fa riferimento nella Circolare;
- "Banca": Unipol Banca S.p.A., unica banca appartenente al Gruppo Bancario Unipol alla data di approvazione della presente Procedura;
- "Capitale ammissibile": il capitale, come definito dal Regolamento UE 575/13, articolo 4, par. 1.71;
- "Comitato di UGF" o "Comitato": il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, istituito in seno al Consiglio di Amministrazione di UGF ai sensi della "Procedura per l'effettuazione di operazioni con Parti Correlate" adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni che le Disposizioni di Vigilanza assegnano agli Amministratori indipendenti. Il funzionamento e i compiti del Comitato di UGF sono regolati dalla presente Procedura e dal Regolamento del Comitato stesso;
- "Comitato della Banca": il Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati, istituito in seno al Consiglio di Amministrazione di Unipol Banca S.p.A. ai sensi della Circolare; il Comitato della Banca è composto da 4 Amministratori indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca. Il funzionamento e i compiti del Comitato della Banca sono regolati dalla presente Procedura e dal Regolamento del Comitato stesso;
- "Comitato di riferimento": il Comitato di UGF e/o il Comitato della Banca, secondo quanto stabilito dal successivo art. 4 della Procedura;
- "Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo;
- "Controllo": ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario³ (di seguito anche "TUB");
 - i casi previsti dall'articolo 2359⁴, commi primo e secondo, del codice civile;

³ D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

- il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- "Esponenti aziendali": i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori e i sindaci⁵. La definizione include il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale;
- "Funzione Aziendale": Funzione, Direzione o Organo Aziendale di ciascuna Società del Gruppo Bancario cui, in base alla ripartizione dei compiti e dei ruoli organizzativi interni, compete proporre e/o deliberare e/o eseguire l'operazione con Soggetti Collegati;
- "Funzione Preposta": la struttura organizzativa del Gruppo Unipol, cui spettano i compiti illustrati nella presente Procedura, individuata nella Guida Operativa;
- "Gruppo Bancario Unipol" o "Gruppo Bancario": l'insieme delle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al Gruppo Bancario Unipol, nella composizione tempo per tempo vigente, ed iscritto nell'Albo di cui all'art. n. 64 del TUB;
- "Guida Operativa": il documento che illustra i processi, i termini e le modalità operative di dettaglio, nonché i controlli che le competenti strutture del Gruppo Bancario devono eseguire al fine di garantire il rispetto della presente Procedura;
- "Influenza notevole": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente in società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per

⁵ La Banca estende la qualifica di Esponente aziendale anche ai Sindaci Supplenti.

accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come sotto definite – lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- “Interessi significativi”: si intendono gli interessi, in capo ad un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Unipol, generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con la Società Controllata o Società Collegata che sia controparte in una determinata operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare le scelte gestorie della Capogruppo, della Banca, della Controllata o della Collegata al soddisfacimento esclusivo o prioritario dell'interesse di cui è portatore il Soggetto Collegato;
- “Intermediari Vigilati”: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte del Gruppo Bancario e che hanno un Capitale ammissibile individuale superiore al 2% del Capitale ammissibile consolidato del Gruppo Bancario Unipol;
- “Operazioni con Soggetti Collegati” o “Operazioni”: le transazioni effettuate da ciascuna Società del Gruppo Bancario con Soggetti Collegati che comportano assunzione di Attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non rientrano nel novero delle Operazioni con Soggetti Collegati:

- le operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Bancario Unipol, quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;

- i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche o comunque alle normative di settore applicabili alle Società del Gruppo Bancario;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo Bancario;
- “Operazioni Esenti/in deroga”: le operazioni con Soggetti Collegati cui non si applica, in tutto o in parte, la Procedura, come disciplinate nell’art. 5.4;
- “Operazioni di Importo Esiguo”: le operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore non sia superiore al minore tra Euro 1 milione e lo 0,05% del Capitale ammissibile consolidato del Gruppo Bancario Unipol. Alla data di approvazione della presente Procedura, dato il Capitale ammissibile del Gruppo rilevato al 30 giugno 2015, la soglia del controvalore è pari ad Euro 1 milione;
- “Operazioni di Maggiore Rilevanza”: le operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore, in rapporto al Capitale ammissibile consolidato, è superiore alla soglia del 5% dell’Indice di rilevanza del controvalore ovvero dell’Indice di rilevanza dell’attivo, soglia calcolata secondo le modalità previste nell’Allegato B alla Circolare. In caso di Operazioni di Minore Rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell’esercizio con uno stesso Soggetto Collegato e non rientranti nei casi di esenzione previsti dalla Procedura, il valore ai fini della soglia di rilevanza è cumulato;
- “Operazioni di Minore Rilevanza”: le Operazioni con Soggetti Collegati che non superano la soglia della Maggiore Rilevanza, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- “Operazioni Ordinarie”: le Operazioni di Minore Rilevanza concluse con Soggetti Collegati, rientranti nell’ordinaria operatività delle Società del Gruppo Bancario che le eseguono, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, cui non si applica, in tutto o in parte, la Procedura;
- “Operazioni con o tra Società Controllate e con Società Collegate”: le operazioni effettuate dalle Società del Gruppo Bancario con Società dalle stesse Controllate e con Società ad esse Collegate ovvero le operazioni effettuate tra Società Controllate;
- “Parte Correlata”: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una Banca o un Intermediario Vigilato, nonché con la Capogruppo:
 - gli Esponenti aziendali;
 - i Partecipanti;
 - i soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nonché della Banca e degli Intermediari

Vigilati del Gruppo Bancario, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

- le società o le imprese anche costituite in forma non societaria sulle quali la Capogruppo, la Banca o Altre società del Gruppo Bancario sono in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- "Partecipante": il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e seguenti del TUB;
- "Patrimonio di Vigilanza": l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, cui si fa riferimento nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare n. 263/2006; nel presente Documento per Patrimonio di Vigilanza si intende il "Capitale ammissibile";
- "Politica": la "Politica interna in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati" adottata in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza;
- "Società Collegate": le società sulle quali è esercitata un'influenza notevole, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c.;
- "Società Controllate": le società sulle quali è esercitata un'influenza dominante, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, c.c.;
- "Soggetti Collegati": l'insieme costituito da una Parte Correlata e dai relativi Soggetti Connessi. Il perimetro dei Soggetti Collegati è definito dalla Capogruppo per tutto il Gruppo Bancario (c.d. "Perimetro consolidato dei Soggetti Collegati"). Per l'applicazione a livello individuale la Banca fa riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario;
- "Soggetti Connessi": sono:
 - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata;
 - i soggetti:
 - che controllano i Partecipanti e gli ulteriori soggetti in grado di nominare gli Amministratori di una componente del Gruppo Bancario,
 - sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 - gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- "Stretti familiari": i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Per i termini non specificamente definiti nella presente Procedura, si fa diretto rimando a quanto indicato nelle Disposizioni di Vigilanza.

2. Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati

2.1 Individuazione dei Soggetti Collegati

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, le Società del Gruppo Bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati, come determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario.

2.2. Il Registro dei Soggetti Collegati

La Capogruppo ha istituito un apposito Registro nel quale vengono censiti i Soggetti Collegati del Gruppo Bancario (il "**Registro dei Soggetti Collegati**").

La predisposizione e l'aggiornamento di tale Registro sono di competenza della Funzione Preposta, sulla base delle informazioni fornite, secondo quanto precisato nella Guida Operativa:

- dalle competenti strutture di Capogruppo;
- dalle competenti strutture degli Intermediari Vigilati direttamente controllati da UGF;
- dalla competente struttura della Banca, anche in relazione ai dati degli Intermediari Vigilati da quest'ultima controllati.

Ai fini della predisposizione del Registro e della corretta tenuta dello stesso, i soggetti qualificati come Parti Correlate sono tenuti a fornire le informazioni utili a consentire un corretto e completo censimento dei Soggetti Collegati, in particolare, per quanto riguarda l'individuazione dei relativi Soggetti Connessi, compilando appositi schemi di dichiarazione. Le medesime Parti Correlate sono, inoltre, tenute a comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui vengano a conoscenza che possano incidere sulla qualifica di Parte Correlata o comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

La Capogruppo censisce come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini fino al secondo grado, tenendo tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia, come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza.

Il Registro dei Soggetti Collegati viene messo a disposizione di tutte le strutture aziendali del Gruppo Bancario e deve essere preventivamente consultato per la verifica della sussistenza di un'Operazione con Soggetti Collegati rilevante per l'applicazione della presente Procedura.

Le informazioni contenute nel Registro saranno aggiornate e/o verificate ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, con frequenza almeno semestrale.

2.2.1 Aggiornamento del Registro dei Soggetti Collegati: casi particolari

Il censimento dei Soggetti Collegati è effettuato, oltre che nei modi di cui sopra, anche nel momento dell'instaurazione, da parte della Banca e delle Altre società, di rapporti con nuovi clienti non già censiti come Soggetti Collegati, ma per i quali si possa presumere, in base ad indici fattuali ed alle informazioni in possesso di ciascuna Società del Gruppo Bancario, che vi siano rapporti di collegamento. Tale censimento *ex post* è effettuato nei limiti dell'ordinaria diligenza.

Tra le fattispecie che possono comportare un censimento *ex post* di un Soggetto Collegato si identificano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti ipotesi:

- l'instaurazione di un nuovo rapporto con una società operante in un settore economico nel quale opera notoriamente un solo gruppo di imprese, sicché è altamente probabile che la società con cui si entra in rapporti appartenga a tale gruppo;
- l'acquisizione di partecipazioni o di altri strumenti di capitale che comportino la detenzione di diritti di voto o di una quota di capitale sociale pari o superiore al 20%⁶, a seguito della quale si identifica nella società partecipata un nuovo Soggetto Collegato.

In entrambe le ipotesi, la Funzione Aziendale proponente, nella fase di istruttoria della pratica, deve verificare se il soggetto si configura già, o lo sarà per effetto dell'Operazione, come un nuovo Soggetto Collegato.

La Funzione Aziendale proponente comunica tempestivamente alla Funzione Preposta le informazioni utili a consentire l'aggiornamento del Registro dei Soggetti Collegati.

3. Identificazione e censimento delle Operazioni con Soggetti Collegati

Al fine di assicurare l'identificazione *ex ante* ed una corretta gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, in ottemperanza alle previsioni normative e regolamentari nonché alle disposizioni della presente Procedura, la Capogruppo definisce:

- i processi del Gruppo Bancario, volti ad assicurare una gestione omogenea delle operazioni effettuate con soggetti rientranti nel perimetro consolidato dei Soggetti Collegati;
- i criteri minimi cui devono uniformarsi i processi deliberativi di tutte le Società in perimetro, anche mediante l'utilizzo di opportuni sistemi informativi.

In particolare, preliminarmente al perfezionamento di qualunque operazione che rientri nell'ambito della propria operatività, ciascuna Funzione Aziendale proponente:

- (i) consulta il Registro dei Soggetti Collegati reso disponibile dalla Funzione Preposta, al fine di verificare se detta operazione si identifichi come un'Operazione con Soggetti Collegati;
- (ii) verifica, in caso di Operazione con Soggetti Collegati, in quale tipologia la stessa sia classificabile⁷, avvalendosi eventualmente del supporto della Funzione Preposta in caso di dubbi o casistiche particolari;
- (iii) valuta, con l'ausilio delle strutture competenti, se l'Operazione comporti l'assunzione di Attività di rischio e, in tale ipotesi, richiede la verifica del rispetto dei relativi limiti prudenziali (riferiti al Capitale ammissibile consolidato e, nel caso della Banca, anche a quello individuale) alle strutture competenti, secondo quanto previsto al successivo art. 6. Qualora l'assunzione di tale Attività di rischio comporti il superamento dei limiti prudenziali, l'Operazione non può essere conclusa.

Le Operazioni con Soggetti Collegati effettuate dalla Banca sono censite in un apposito registro (il **"Registro delle Operazioni con Soggetti Collegati"**) istituito dalla Banca, al fine di assicurare l'invio delle

⁶ Ovvero superiore al 10%, nel caso di società quotata in un mercato regolamentato.

⁷ Si veda, a tale riguardo il successivo art. 5.1 - Criteri di classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

segnalazioni richieste dalla Banca d'Italia, nel rispetto delle modalità e periodicità previste dalla medesima Autorità.

La Capogruppo istituisce, altresì, un proprio Registro delle Operazioni con Soggetti Collegati, nel quale sono annotate le Operazioni con Soggetti Collegati effettuate a livello consolidato.

Le modalità di gestione dei suddetti Registri sono disciplinate nella Guida Operativa.

4. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti

La Circolare richiede che le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori indipendenti, i quali devono essere coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi mediante il rilascio di pareri motivati.

A tale fine:

- il Comitato di UGF svolge i compiti nel proseguo assegnati al Comitato di riferimento nella gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, poste in essere dalla stessa UGF, nonché dalle altre Società del Gruppo Bancario controllate da quest'ultima, ad eccezione di quelle poste in essere dalla Banca e dalle sue controllate;
- il Comitato della Banca svolge i compiti nel proseguo assegnati al Comitato di riferimento nella gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, poste in essere dalla stessa Banca e dalle sue controllate.

5. Classificazione e gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, la presente Procedura prescrive specifiche regole per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, prevedendo in particolare procedimenti differenziati in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle Operazioni medesime. In attuazione delle previsioni regolamentari, la Capogruppo ha definito per le diverse tipologie di Operazioni sopra citate:

- specifici criteri di classificazione;
- puntuali modalità di gestione in termini di fase istruttoria e deliberativa per l'esecuzione delle stesse.

5.1. Criteri di classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Prima di perfezionare qualunque operazione che rientri nell'ambito della propria operatività, ciascuna Funzione Aziendale proponente, una volta accertato che l'operazione a cui si intende dare seguito è, a tutti gli effetti, un'Operazione con Soggetti Collegati, verifica in quale delle seguenti tipologie l'Operazione sia classificabile:

- a. Operazione di Minore Rilevanza;
- b. Operazione di Maggiore Rilevanza;

- c. Operazione che ricade anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB⁸;
- d. Operazione Esente/in deroga:
 - Operazione di Importo Esiguo;
 - Operazione in esecuzione di Delibere Quadro;
 - Operazione con o tra Società Controllate e con Società Collegate;
 - Operazione Ordinaria.

Ai fini della classificazione dell'Operazione con un Soggetto Collegato, la Funzione Aziendale proponente, in caso di dubbi o casistiche particolari, può avvalersi del supporto della Funzione Preposta.

5.2. Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Al fine di garantire il governo del rischio derivante da situazioni di potenziale conflitto di interessi connesse all'esecuzione di Operazioni con Soggetti Collegati, è previsto uno specifico *iter* per le fasi di istruttoria e delibera delle stesse, in funzione della tipologia di Operazione eseguita, come di seguito descritto.

5.2.1. Operazioni di Minore Rilevanza

Fase pre-deliberativa

Ai fini del compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza, il Responsabile della Funzione Aziendale proponente è tenuto a fornire al Comitato di riferimento, secondo le modalità stabilite nella Guida Operativa, per il tramite della Funzione Preposta e con congruo anticipo rispetto al momento in cui lo stesso è chiamato ad esprimersi, un'informativa completa ed adeguata sui diversi profili dell'Operazione di Minore Rilevanza, quali:

- controparte;
- tipologia di Operazione;
- condizioni, corredate da oggettivi elementi di riscontro, nel caso l'Operazione sia definita a condizioni "equivalenti a quelle di mercato o standard";
- interesse della Società al compimento dell'Operazione e convenienza economica della stessa;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti;
- ogni altra informazione ritenuta utile o rilevante ai fini della completa analisi da parte del Comitato di riferimento.

Nel corso della fase istruttoria il Comitato di riferimento evidenzia le eventuali lacune o inesattezze riscontrate.

⁸ Le società non bancarie appartenenti a gruppi bancari, incluse le società Capogruppo non Bancarie quale è UGF, non sono tenute ad applicare l'articolo in questione che risulta applicabile unicamente ad Unipol Banca ed ai suoi Esponenti.

Qualora lo ritenga necessario o opportuno, il Comitato di riferimento può richiedere l'assistenza di uno o più esperti indipendenti, purché il relativo costo non ecceda il 5% del controvalore di ciascuna Operazione.

Deliberazione dell'Operazione di Minore Rilevanza

A seguito dell'*iter* istruttorio condotto sulla base di quanto sopra descritto, l'Operazione è approvata dalla competente Funzione Aziendale, previo rilascio da parte del Comitato di riferimento di un parere non vincolante.

Il Comitato di riferimento esprime un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni alla competente Funzione Aziendale.

Qualora il Comitato di riferimento abbia espresso un parere contrario o condizionato al compimento dell'Operazione, la competenza a deliberare è riservata al Consiglio di Amministrazione della Società che può:

- approvare l'Operazione nel rispetto delle condizioni definite dal Comitato di riferimento;
- approvare l'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato di riferimento, ovvero senza tenere conto delle condizioni apposte dal Comitato stesso, fornendo un'analitica motivazione delle ragioni per cui essa debba essere in ogni caso approvata e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato, dandone tempestiva comunicazione alla Capogruppo, secondo le modalità indicate nella Guida Operativa;
- non approvare l'Operazione.

Le delibere di approvazione devono:

- dare atto della corretta applicazione della Procedura;
- recare adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica al compimento dell'Operazione stessa;
- indicare le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli *standard* o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di decisione assunta da un organo diverso dal Consiglio di Amministrazione, questa dovrà riportare i medesimi contenuti di cui sopra, essere redatta per iscritto e conservata agli atti della Società.

5.2.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, oltre a quanto previsto per le Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato di riferimento è preventivamente coinvolto nelle fasi di trattativa ed istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo. Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato/Direttore Generale della Società che pone in essere l'Operazione ed ai soggetti incaricati della conduzione delle fasi di cui sopra (i "**Delegati**").

Qualora lo ritenga necessario o opportuno, il Comitato di riferimento può richiedere l'assistenza di uno o più esperti indipendenti, purché il relativo costo non ecceda il 5% del controvalore di ciascuna Operazione. Qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza ricada anche nell'ambito di applicazione della disciplina CONSOB⁹, non sono previsti limiti di spesa.

L'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ad eccezione di quelle di competenza dell'Assemblea, è riservata al Consiglio di Amministrazione della Società, che delibera previo parere motivato del Comitato di riferimento sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di parere negativo o condizionato del Comitato di riferimento, è necessario che sia richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale, a cui viene fornita congrua informativa, nei tempi e nei contenuti, in relazione all'Operazione.

In presenza di parere negativo reso dal Comitato di riferimento ovvero dal Collegio Sindacale, la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società dovrà riportare le medesime informazioni previste per le Operazioni di Minore Rilevanza.

Ove l'Operazione sia deliberata dalla Banca o dalle sue controllate nonostante l'avviso contrario del Comitato della Banca e del suo Collegio Sindacale, ovvero senza tenere conto delle condizioni apposte dal/dai medesimo/i, la stessa deve essere tempestivamente comunicata alla Capogruppo, secondo le modalità indicate nella Guida Operativa.

Qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza sia tale anche ai fini della Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate di UGF, l'Operazione stessa potrà essere effettuata solo nel rispetto delle condizioni che tale ultima procedura prescrive in caso di rilascio da parte del Comitato di UGF di parere contrario o condizionato al compimento della stessa (c.d. *whitewash*).

5.2.3. Operazioni di competenza dell'Assemblea

Qualora la competenza a deliberare le Operazioni con Soggetti Collegati fosse attribuita, per legge o per statuto, all'Assemblea, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea, le disposizioni indicate nei precedenti articoli per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

In caso di parere negativo da parte del Comitato di riferimento su un'Operazione di Maggiore Rilevanza, in deroga a quanto previsto dall'art. 5.2.2, terzo comma, non è necessario il preventivo parere del Collegio Sindacale. Tale deroga si applica anche alle operazioni su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare a seguito di parere negativo espresso dal Comitato di UGF, ai sensi della regolamentazione emanata dalla CONSOB ex art. 2391 bis del Codice Civile.

⁹ Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successive modifiche).

5.3. Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 del TUB

Le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, indipendentemente dall'importo e dalla rilevanza, devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, secondo le procedure interne tempo per tempo vigenti, previa informativa scritta, da parte della Funzione Aziendale proponente, al Comitato della Banca, da coinvolgere in fase pre-deliberativa, mediante trasmissione di un flusso informativo completo e tempestivo.

In particolare, l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione deve avvenire all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, e con il voto favorevole espresso da tutti i membri del Collegio Sindacale, inclusi quelli eventualmente assenti alla riunione.

Il Comitato della Banca potrà rappresentare le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa al Consiglio di Amministrazione mediante nota scritta, informandone, qualora lo ritenga opportuno, la Funzione Aziendale proponente.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, il flusso informativo di cui sopra deve essere inviato dalla Funzione Aziendale proponente che cura le trattative e l'istruttoria al Comitato della Banca già nella fase delle trattative ed in quella di istruttoria, con facoltà da parte di quest'ultimo di richiedere informazioni e formulare osservazioni ai Delegati, secondo le modalità descritte nella Guida Operativa.

Si considerano esentate dall'obbligo di informativa preventiva le Operazioni eseguite in forza di apposite Delibere Quadro quando queste ultime, per la loro adozione, siano già state sottoposte al parere del Comitato della Banca.

Anche per le Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB occorre valutare se le stesse siano qualificabili come Attività di rischio; in tal caso, in aggiunta ai vincoli relativi all'iter approvativo, l'Operazione potrà essere conclusa solo previa verifica dei limiti prudenziali di cui all'art. 6.

La delibera dell'Operazione deve fornire adeguata informazione in merito a:

- opportunità e convenienza economica allo svolgimento dell'operazione per la Banca;
- ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

5.4. Operazioni Esenti o in Deroga

Nel presente articolo sono disciplinate le Operazioni in relazione alle quali, come consentito dalla Circolare, non si applicano le procedure deliberative in precedenza descritte. Le Operazioni Esenti o in Deroga che comportano l'assunzione di Attività di rischio sono sempre soggette alla preventiva verifica del rispetto dei limiti prudenziali, consolidati ed individuali, da parte della Funzione *Risk Management* della Capogruppo e della Banca. Si precisa che si è ritenuto di non avvalersi della facoltà, concessa dalla Circolare, di usufruire, ove previsto dallo Statuto, dell'esenzione dall'applicazione della Procedura alle Operazioni urgenti.

5.4.1. Operazioni di Importo Esiguo

Le Operazioni di Importo Esiguo possono essere valutate, approvate e perfezionate secondo le ordinarie regole di delibera interne previste da ciascuna Società del Gruppo Bancario, fatta salva la verifica preventiva di cui al precedente art. 5.4.

5.4.2. Operazioni in esecuzione di Delibere Quadro

I Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Bancario potranno adottare Delibere Quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, alle condizioni *infra* precisate, di una serie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate con alcune categorie di Soggetti Collegati.

Ai fini dell'adozione della Delibera Quadro troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni procedurali di cui al precedente art. 5.2, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della Delibera Quadro cumulativamente considerate.

Occorre, inoltre, valutare anche se le Operazioni oggetto della Delibera Quadro comportino l'assunzione di Attività di rischio (così come definita all'art. 3); in tal caso, in aggiunta ai vincoli relativi all'*iter* di approvazione, la Delibera Quadro potrà essere proposta solo previa verifica dei limiti prudenziali.

Le Delibere Quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno, trascorso il quale, se ancora necessarie, devono essere riproposte al Consiglio di Amministrazione, e devono indicare (a cura della Funzione Aziendale richiedente) con sufficiente determinatezza il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto di delibera da compiere nel periodo di riferimento e cumulativamente considerate, nonché la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le disposizioni procedurali di cui al precedente art. 5.2, fatta salva la verifica preventiva di cui al precedente art. 5.4.

Ove un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per la specifica tipologia di Operazione con Soggetti Collegati.

5.4.3. Operazioni con o tra Società Controllate e con Società Collegate

Come consentito dalla Circolare, le regole previste dai precedenti articoli, fatta salva la verifica di cui al precedente art. 5.4, non si applicano alle Operazioni con o tra Società Controllate e con Società Collegate, quando nell'Operazione non vi siano Interessi significativi di altri Soggetti Collegati.

Non si considerano Interessi significativi di altri Soggetti Collegati quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o Dirigenti tra la Società e la Società Controllata o Collegata, né le partecipazioni al capitale riconducibili al Gruppo Unipol.

5.4.4 Operazioni Ordinarie

Le Operazioni di Minore Rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività del Gruppo Bancario e concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, possono essere valutate, approvate e perfezionate secondo le ordinarie regole di delibera interne previste da ciascuna Società interessata, senza applicazione delle particolari procedure deliberative prescritte in precedenza, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 5.4. La delibera contiene elementi che comprovino il carattere di "ordinarietà" dell'operazione, tenuto conto che l'operazione deve rientrare nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa. Le Operazioni si considerano rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa quando concorrano le seguenti condizioni:

- le dimensioni dell'operazione siano coerenti con quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla società;
- il corrispettivo sia monetario;
- i termini e le condizioni contrattuali non si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali della società e lo schema economico-contrattuale sia semplice;
- l'operazione non sia anomala con riferimento alle caratteristiche della controparte ed alla sua operatività;
- l'operazione non sia anomala in relazione al momento in cui viene approvata o eseguita.

Un indice significativo dell'appartenenza di un'Operazione all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario, è inoltre rappresentato dalla sua ripetizione regolare da parte della Società.

Ciò premesso, avuto riguardo in particolare alle attività svolte dalla Banca e dalle Società controllate da quest'ultima, e tenuto conto della struttura di deleghe (tempo per tempo vigenti) concesse dal Consiglio di Amministrazione alle diverse strutture organizzative in ragione del grado di "rischio/redditività" dell'attività, si considerano come ordinarie almeno le Operazioni eseguite:

- (i) in autonomia deliberativa della Rete Commerciale, quest'ultima intesa come: Filiali, Mercati, Aree (fino alle autonomie dell'Area Manager);
- (ii) in autonomia deliberativa da strutture di Direzione Generale, se concluse a condizioni di mercato o *standard*;
- (iii) in forza di specifiche convenzioni aziendali.

Si considerano a condizioni *standard* o di mercato, indipendentemente dalla competenza deliberativa:

- (i) le Operazioni finanziarie di intermediazione, aventi ad oggetto Prodotti Finanziari, Strumenti Finanziari o valute estere, che debbano essere effettuate dalla Banca per conto proprio o per conto di terzi (alternativamente):
 - a valere su un mercato regolamentato o su altro sistema di negoziazione diverso dai mercati regolamentati, italiano o estero;
 - a condizioni equivalenti a quelle applicate nei mercati regolamentati, italiano o estero;

- a condizioni equivalenti a quelle reperibili nei listini o nei panieri di negoziazione presenti nelle procedure della Banca;
- (ii) le Operazioni con Soggetti Collegati, aventi ad oggetto beni e servizi ricompresi tra le spese di funzionamento strumentali all'esercizio dell'attività principale della Banca, purché non rientranti nelle attività immobilizzate, e a condizione che siano deliberate sulla base e nel rispetto delle procedure di gestione della spesa stabilite dalla Banca.

Nel valutare se un'operazione della Capogruppo o di una Società Controllata, diversa dalla Banca e dalle società controllate da quest'ultima, possa qualificarsi come Operazione Ordinaria, si ha riguardo a quanto stabilito nella Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate.

6. Monitoraggio ed aggiornamento dei limiti prudenziali

Sulla base della normativa vigente, i gruppi bancari sono tenuti a contenere le Attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro determinati limiti, definiti in percentuale rispetto al Capitale ammissibile consolidato; inoltre, le banche appartenenti ad un gruppo bancario devono, nel rispetto dei citati limiti consolidati, assicurare anche il rispetto del limite individuale, calcolato in percentuale rispetto al Capitale ammissibile individuale. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Soggetti Collegati, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni ed alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione; sono escluse dai suddetti limiti le attività di rischio connesse con operazioni poste in essere tra Società del Gruppo Bancario.

Il Gruppo Bancario Unipol assicura il rispetto in via continuativa di tali limiti sia a livello consolidato sia a livello individuale.

Inoltre, la Capogruppo ha definito un livello di propensione al rischio complessivo, a valere su tutto il Gruppo Bancario, in termini di misura massima delle Attività di rischio complessive con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto al Capitale ammissibile, fatto salvo quanto già definito in materia di propensione al rischio e di limiti operativi dalle altre politiche aziendali. Tale limite complessivo è fissato in misura pari al 30% del Capitale ammissibile del Gruppo Bancario.

Al fine di monitorare il profilo di rischio, le Funzioni *Risk Management* della Capogruppo e di Unipol Banca, per quanto di rispettiva competenza, effettuano controlli preventivi, in fase di istruttoria di ogni Operazione comportante l'assunzione di attività di rischio, nonché periodici, su base almeno mensile, secondo le modalità individuate nella Politica.

Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo o della Banca, si verifichi un superamento dei limiti, le Attività di rischio devono essere ricondotte entro gli stessi nel più breve tempo possibile. Tempestivamente e comunque nei termini previsti dalla Circolare, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sentito il Collegio Sindacale, approva un piano di rientro che deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza, corredato dalle necessarie informazioni e documentazione di supporto.

7. Operazioni con personale più rilevante

Il Gruppo Bancario presidia i potenziali rischi di conflitti di interesse con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali rispetto agli Esponenti aziendali, quali soggetti potenzialmente in

grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti delle Società del Gruppo Bancario.

In particolare, si considera a tal fine il c.d. “personale più rilevante”, come identificato dalla Capogruppo, dalla Banca e dalle Altre società del Gruppo Bancario ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio delle Società del Gruppo Bancario.

Al riguardo, si stabilisce che il personale così individuato abbia l'obbligo di dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e che le competenze gestionali del rapporto siano attribuite ai livelli gerarchici superiori

8. Gestione delle posizioni anomale

Sulla base dell'attività di monitoraggio garantita nel continuo come descritto nel precedente art. 6, le decisioni in merito alla gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, che diano luogo, per la Banca o per le società del Gruppo Bancario da questa controllate, a:

- perdite,
- passaggi a sofferenza,
- accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali,

sono assunte in funzione della tipologia di Operazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nonché delle normali procedure di gestione del credito anomalo/deteriorato tempo per tempo in vigore.

Ai fini del monitoraggio dell'attività di recupero delle posizioni verso Soggetti Collegati, la Funzione Aziendale competente predispone un'informativa semestrale verso il Consiglio di Amministrazione della Banca, tramite la quale fornisce un periodico resoconto dello stato di avanzamento di tale attività.

Ove applicabili, analoghi adempimenti informativi sono previsti nei confronti del competente organo della Capogruppo, nonché dell'organo amministrativo delle Altre Società.

9. Segnalazioni

Le Attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo ed a livello individuale dalla Banca.

10. Processi di controllo interno

Ferme restando le Direttive in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, si aggiungono i seguenti processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti dal Gruppo Bancario Unipol verso Soggetti Collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati; in particolare:

- le Funzioni *Risk Management* della Capogruppo e della Banca, ciascuna per quanto di propria competenza, curano la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verificano il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture ed unità operative, controllano la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;

- le Funzioni *Compliance* della Capogruppo, della Banca e delle Altre società, ciascuna per quanto di propria competenza, verificano l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- le Funzioni *Audit* della Capogruppo e della Banca, ciascuna per quanto di propria competenza, verificano l'osservanza delle politiche interne, segnalano tempestivamente eventuali anomalie emerse in sede di audit al Collegio Sindacale ed agli organi di vertice della Capogruppo e della Banca e riferiscono annualmente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo Bancario e della Banca ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati del Gruppo Bancario e da altri conflitti di interesse; se del caso, suggeriscono revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- il Comitato di riferimento svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati del Gruppo Bancario, nonché per la generale verifica di coerenza delle attività poste in essere con gli indirizzi strategici e gestionali.

11. Informativa

In linea con la Circolare, sono previste le tipologie di informativa in merito alle Operazioni con Soggetti Collegati di seguito esposte:

- ad evento, non appena deliberate:
 - UGF:
 - al Comitato e al Collegio Sindacale, le Operazioni di Maggiore e Minore rilevanza concluse da UGF e dalle controllate del Gruppo Bancario nonostante il parere negativo o condizionato del Comitato di riferimento ovvero, per le sole Operazioni di Maggiore Rilevanza, del Collegio Sindacale; con riferimento alle operazioni concluse da UGF e dalle sue controllate – ad esclusione della Banca e delle controllate di quest'ultima – l'informativa si considera resa nel corso della riunione consiliare in cui le Operazioni sono approvate;
 - Banca:
 - al Comitato della Banca e al Collegio Sindacale le Operazioni di Maggiore e Minore rilevanza concluse nonostante il parere negativo o condizionato del Comitato della Banca ovvero, per le sole Operazioni di Maggiore Rilevanza, del Collegio Sindacale della medesima; l'informativa si considera resa nel corso della riunione consiliare in cui le Operazioni sono approvate;
- con cadenza trimestrale:
 - UGF:
 - al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e al Collegio Sindacale, le Operazioni di Maggiore e Minore rilevanza concluse da UGF e dalle controllate del Gruppo Bancario e le relative caratteristiche principali, con specifica indicazione di quelle

approvate nonostante il parere negativo del Comitato di riferimento ovvero, per le sole Operazioni di Maggiore Rilevanza, del Collegio Sindacale;

- al Consiglio di Amministrazione, le Operazioni esecutive di Delibere Quadro eventualmente adottate da UGF;
- al Comitato, le Delibere Quadro adottate dalla Banca e dalle altre Società del Gruppo Bancario;
- Banca:
 - al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e al Collegio Sindacale, le Operazioni di Maggiore e Minore rilevanza concluse e le relative caratteristiche principali, con specifica indicazione di quelle approvate nonostante il parere negativo del Comitato di riferimento ovvero, per le sole Operazioni di Maggiore Rilevanza, del Collegio Sindacale;
 - al Consiglio di Amministrazione, le Operazioni esecutive di Delibere Quadro eventualmente adottate;
- con cadenza semestrale:
 - UGF:
 - al Comitato, le Operazioni Ordinarie concluse da UGF e dalle controllate del Gruppo Bancario;
 - Banca:
 - al Consiglio di Amministrazione e al Comitato, le Operazioni Ordinarie;
- con cadenza almeno annuale:
 - UGF:
 - all'Assemblea dei Soci, le Operazioni di Maggiore rilevanza compiute da UGF e dalle controllate del Gruppo Bancario nonostante il parere negativo del Comitato di riferimento o del Collegio Sindacale;
 - al Comitato, le Operazioni con o tra Società Controllate e con Società Collegate, in assenza di Interessi significativi di altri Soggetti Collegati;
 - Banca:
 - all'Assemblea dei Soci, le Operazioni di Maggiore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato della Banca o del Collegio Sindacale;
 - al Comitato, le Operazioni con o tra Società Controllate e con Società Collegate, in assenza di Interessi significativi di altri Soggetti Collegati.

Gli obblighi di informativa sono assolti dalla Funzione Preposta e dalla competente Funzione Aziendale della Banca, secondo quanto dettagliatamente illustrato nella Guida Operativa.